

REGIONE EMILIA ROMAGNA

Regolamento CEE 2080/92

**ANALISI DEI COSTI UNITARI
DEGLI INTERVENTI**

ANALISI DEI COSTI DEGLI INTERVENTI

- 1) **COSTO PER IMPIANTO DI UN ETTARO DI TERRENO AGRARIO PER ARBORICOLTURA DA LEGNO CON LATIFOGLIE A CICLO BREVE. N° 280 piante/ha con sesto d'impianto 6,00 x 6,00 (Importo in lire italiane/ettaro).**

<u>Descrizione dei lavori</u>	<u>Costi</u>
1) Preparazione del terreno mediante aratura profonda	450.000
2) Concimazione minerale di fondo	600.000
3) Fresatura incrociata	300.000
4) Apertura buche con trivella e messa a dimora piantine (n° 280)	1.400.000
5) Acquisto pioppelle con certificato d'acquisto (n° 280) compreso carico, trasporto e scarico	1.960.000
6) Spese generali ed assistenza tecnica 8% con arrotondamento	390.000
Totale costo dell'impianto L.	<u>5.100.000</u>

L. 5.100.000 : 280 = L. 18.215 x pianta
Può essere riconosciuta, nei casi ove risulti essere indispensabile, una maggiorazione di spesa per la sistemazione e livellamento del terreno e comunque il contributo massimo concedibile è fissato in 4.000 ECU e per la piantagione a 9,25 ECU a pianta.

- 2) **COSTO PER L'IMBOSCHIMENTO DI UN ETTARO DI TERRENO AGRARIO FINALIZZATO ALLA FORMAZIONE DI UN BOSCO PERMANENTE CON RESINOSE. N° 1.600 piante/ettaro con sesto impianto 2,50 x 2,50 (Importo in lire italiane/ettaro).**

<u>Descrizione dei lavori</u>	<u>Costi</u>
1) Preparazione del terreno	280.000
2) Apertura buche a mano e messa a dimora piantine (n° 1.600)	3.000.000
3) Acquisto piantine di resinose in fitocella con certificato d'origine (n° 1.600) compreso carico, trasporto e scarico	2.400.000
4) Spese generali e assistenza tecnica 8% con arrotondamento	420.000
Totale costo dell'impianto L.	<u>6.100.000</u>

L. 6.100.000 : 1600 = L. 3.810 x pianta
Può essere riconosciuta, nei casi ove risulti essere indispensabile, una maggiorazione di spesa per la sistemazione del terreno e comunque il contributo massimo concedibile è fissato in 3.000 ECU e per la piantagione a 1,82 ECU a pianta.

3) COSTO PER L'IMBOSCHIMENTO DI UN ETTARO DI TERRENO AGRARIO FINALIZZATO ALLA FORMAZIONE DI UN BOSCO PERMANENTE CON 75% DI LATIFOGIE E 25% DI RESINOSE.

N° 1.600 piante/ettaro con sesto d'impianto 2,50 x 2,50 (Importo in lire italiane/ettaro).

<u>Descrizione dei lavori</u>	<u>Costi</u>
1) Preparazione del terreno	280.000
2) Apertura buche a mano e messa a dimora piantine (n° 1.600)	3.200.000
3) Acquisto piantine con certificato di origine con latifoglie a radice nuda e resinose in fitocella (n°1.600) compreso carico, trasposto e scarico	2.400.000
4) Spese generali e assistenza tecnica 8% con arrotondamento	470.000
Totale costo dell'impianto L. <u>6.350.000</u>	

L. 6.350.000 : 1600 = L. 3.970 x pianta

Può essere riconosciuta, nei casi ove risulti essere indispensabile, una maggiorazione di spesa per la sistemazione ed il livellamento del terreno e comunque il contributo massimo concedibile è fissato in 4.000 ECU (pari a 2,50 ECU a pianta).

4) COSTO PER L'IMPIANTO DI UN ETTARO DI TERRENO AGRARIO CON ARBORICOLTURA FORESTALE PRODUTTIVA

N° 1.100 piante/ettaro con sesto d'impianto 3,00 x 3,00 (Importo in lire italiane/ettaro).

<u>Descrizione dei lavori</u>	<u>Costi</u>
1) Preparazione del terreno	280.000
2) Concimazione minerale localizzata	300.000
3) Apertura buche e messa a dimora piantine (n° 1.100)	2.500.000
4) Acquisto delle piantine miste con certificato d'origine (latifoglie 75% e max 25% di resinose) compreso carico, trasporto e scarico	2.300.000
4) Spese generali e assistenza tecnica 8% con arrotondamento	420.000
Totale costo imboscimento L. <u>5.800.000</u>	

L. 5.800.000 : 1100 = L. 5.270 x pianta

Può essere riconosciuta, nei casi ove risulti essere indispensabile, una maggiorazione di spesa per la sistemazione dei terreni e comunque il contributo massimo concedibile è fissato in 4.000 ECU (pari a 3,63 ECU a pianta).

5) COSTO PER L'IMPIANTO DI UN ETTARO DI TERRENO AGRARIO CON ARBORICOLTURA DA LEGNO CON LATIFOGLIE PREGIATE N° 280 piante/ettaro con sesto d'impianto 6,00 x 6,00 (Importo in lire italiane/ettaro).

<u>Descrizione dei lavori</u>	<u>Costi</u>
1) Preparazione del terreno mediante aratura profonda	450.000
2) Concimazione organica di fondo	500.000
3) Fresatura incrociata	300.000
4) Apertura buche con trivella e messa a dimora piante (n° 280)	1.680.000
5) Acquisto piantine con certificazione d'origine compreso carico, trasporto e scarico	1.680.000
4) Spese generali ed assistenza tecnica per allineamenti 8% con arrotondamento	390.000
Totale costo imboscamento L.	5.000.000

L. 5.000.000 : 280 = L. 17.855 x pianta
 Può essere riconosciuta, nei casi ove risulti essere indispensabile, una maggiorazione di spesa per la sistemazione dei terreni e comunque il contributo massimo concedibile è fissato in 4.000 ECU (pari a 14,28 ECU a pianta).

6) COSTO PER L'IMPIANTO DI UN ETTARO DI TERRENO AGRARIO CON LATIFOGLIE MICORRIZATE N° 400 piante/ettaro con sesto d'impianto 5,00 x 5,00 (Importo in lire italiane/ettaro).

<u>Descrizione dei lavori</u>	<u>Costi</u>
1) Preparazione del terreno mediante aratura profonda	450.000
2) Fresatura incrociata	300.000
3) Apertura buche nelle file, messa a dimora e palo tutore (n. 400)	1.000.000
4) Acquisto di latifoglie micorrizzate in fitocella con certificazione d'origine (n° 400) compreso carico, trasporto e scarico	10.000.000
5) Costruzione di chiudenda con pali di castagno e quattro ordini di filo di ferro spinato e tabelle monitorie (m.l. 400)	2.000.000
6) Spese generali ed assistenza tecnica 8% con arrotondamento	1.100.000
Totale costo imboscamento L.	14.850.000

L. 14.850.000 : 400 = L. 37.125 x pianta
 Il contributo massimo concedibile è però pari alla somma massima stabilita di 4.000 ECU equivalente a 10 ECU a pianta messa a dimora.

7) COSTO DI MANUTENZIONE ALL'IMPIANTO DI HA 1.00.00 DI
IMBOSCHIMENTO ESEGUITO CON PIANTE RESINOSE

AL PRIMO ANNO

- Cure colturali attorno alle piantine	L.	160.000
- Fresatura incrociata	L.	150.000
	ha.	<u>L. 310.000</u>

AL SECONDO ANNO

- Sostituzione delle piante fallite con nuove piantine	L.	250.000
- Cure colturali attorno alle piantine	L.	160.000
- Fresatura incrociata	L.	150.000
- Concimazione localizzata	L.	170.000
	ha.	<u>L. 730.000</u>

Nei primi due anni in totale L.1.040.000

AL TERZO ANNO

- Cure colturali localizzate	L.	160.000
- Fresatura incrociata	L.	150.000
- Concimazione localizzata	L.	105.000
	ha.	<u>L. 415.000</u>

AL QUARTO ANNO

- Cure colturali localizzate	L.	160.000
- Fresatura incrociata	L.	150.000
	ha.	<u>L. 310.000</u>

AL QUINTO ANNO

- Cure colturali localizzate	L.	160.000
- Fresatura semplice	L.	40.000
	ha.	<u>L. 200.000</u>

Nei successivi 3 anni in totale L. 925.000

In totale nei cinque anni L.1.965.000

Il contributo massimo concedibile nei cinque anni non può superare i 950 ECU.

8) COSTO DI MANUTENZIONE ALL'IMPIANTO DI HA 1.00.00 DI
IMBOSCHIMENTO ESEGUITO CON PIANTE MISTE DI LATIFOGLIE E
RESINOSE COMPRESSE QUELLE MICORRIZATE

AL PRIMO ANNO

- Fresatura incrociata	L.	150.000
- Cure colturali localizzate	L.	160.000
- Irrigazione di soccorso	L.	315.000

ha. L. 625.000

AL SECONDO ANNO

- Sostituzione delle piante fallite con nuove piantine	L.	500.000
- Potatura di formazione	L.	350.000
- Cure colturali localizzate	L.	160.000
- Fresatura incrociata	L.	150.000
- Irrigazione di soccorso	L.	300.000

ha. L.1.460.000

Nei primi due anni in totale L.2.085.000

AL TERZO ANNO

- Fresatura incrociata	L.	150.000
- Cure colturali localizzate	L.	160.000
- Irrigazione di soccorso	L.	300.000
- Potatura di formazione	L.	120.000

ha. L. 730.000

AL QUARTO ANNO

- Fresatura incrociata	L.	150.000
- Cure colturali localizzate	L.	160.000
- Irrigazione di soccorso	L.	300.000
- Potatura di formazione	L.	120.000

ha. L. 730.000

AL QUINTO ANNO

- Fresatura semplice	L.	75.000
- Cure colturali localizzate	L.	160.000
- Potatura di formazione	L.	100.000
- Irrigazione di soccorso	L.	80.000

ha. L. 415.000

Nei successivi 3 anni in totale L.1.875.000

In totale nei cinque anni L.3.960.000

Il contributo massimo concedibile nei cinque anni non può
superare i 1.900 ECU.

9) COSTO DELL'AVVIAMENTO ALL'ALTO FUSTO DI UN ETTARO DI BOSCO CEDUO DI ESSENZE MISTE, COMPRESO IL CASTAGNO

<u>Descrizione dei lavori</u>	<u>Costi</u>
1) Taglio selettivo e depezzatura in tronchetti	2.000.000
2) Sistemazione della ramaglia a cumuli o strisce	800.000
3) Accurata ripulitura delle fascie esterne del bosco e salvaguardia dagli incendi	500.000
4) Spese generali ed assistenza tecnica 8% con arrotondamento	260.000
Totale costo del lavoro L.	3.560.000

Il contributo massimo concedibile è però pari alla somma massima stabilita e cioè a 1.200 ECU.

Per quanto riguarda la sistemazione ed il completamento delle fascie frangivento esse verranno determinate con i costi di cui sopra considerando la piantagione come superficie ragguagliata al miglioramento del bosco che non può comunque superare i 1.200 ECU.

10) COSTO DELL'INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO MEDIANTE SPALCATURE E DIRADAMENTO A GIOVANE FUSTAIA DI RESINOSE DI HA. 1.00.00

<u>Descrizione dei lavori</u>	<u>Costi</u>
1) Selezione e scelta delle piante da diradare	300.000
2) Taglio delle piante soprannumerarie	700.000
3) Spalcatura delle piante da allevare o correggere	800.000
4) Raccolta e ammasso in cumuli della ramaglia	600.000
5) Accurata ripulitura delle fascie perimetrali al bosco per 10 o 15 metri a salvaguardia dagli incendi	400.000
6) Spese generali ed assistenza tecnica 8% con arrotondamento	220.000
Totale costo del lavoro L.	3.020.000

Il contributo massimo concedibile non può superare i 1.200 ECU.

11) ANALISI DEL COSTO PER LA REALIZZAZIONE DI KM. 1,000 DI STRADA FORESTALE DELLA LARGHEZZA DI MT. 3.00 IN MONTAGNA O COLLINA.

<u>Descrizione dei lavori</u>	<u>Costi</u>
1) Scavi in terra o roccia	20.000.000
2) Ossatura stradale in ghiaione 30 cm.	18.000.000
3) Cunetta laterale a monte	3.000.000
4) Tombini attraversamento n° 10	2.500.000
5) Rinverdimento delle scarpate	5.000.000
6) Spese generali ed assistenza tecnica 8% con arrotondamento	3.800.000
<hr/>	
Totale costo di 1,000 Km. L.	52.300.000

Il contributo massimo concedibile è però pari alla somma massima stabilita e cioè a 18.000 ECU (= L. 37.566.000).

12) ANALISI DEL COSTO PER LA REALIZZAZIONE DI KM. 1,000 DI STRADA FORESTALE DELLA LARGHEZZA DI MT. 3.00 IN PIANURA.

<u>Descrizione dei lavori</u>	<u>Costi</u>
1) Scavi in terra	7.500.000
2) Ossatura stradale in ghiaione 35 cm.	21.000.000
3) Formazione di banchine laterali	3.000.000
4) Strato di pietrisco 5 cm.	4.500.000
5) Spese generali ed assistenza tecnica 8% con arrotondamento	2.800.000
<hr/>	
Totale costo di 1,000 Km. L.	38.800.000

Il contributo massimo concedibile è però pari alla somma massima stabilita e cioè a 18.000 ECU (= L. 37.566.000).

13) ANALISI DEL COSTO PER LA MANUTENZIONE DI 1,000 KM. DI STRADA FORESTALE DELLA LARGHEZZA DI MT. 3.00.

<u>Descrizione dei lavori</u>	<u>Costi</u>
1) Ripsezionamento carreggiata	3.000.000
2) Manutenzione ossatura stradale 10 cm.	6.000.000
3) Ricarica strato di pietrisco	4.500.000
4) Cunetta laterale	3.000.000
5) Riprofilatura banchine	1.500.000
6) Tombini attraversamento n° 10	2.500.000
7) Rinverdimento scarpate	5.000.000
8) Spese generali ed assistenza tecnica 8% con arrotondamento	2.000.000
<hr/>	
Totale costo di 1,000 Km. L.	27.500.000

Il contributo equivalente in ECU è pari a 13.175.

14) ANALISI DEL COSTO PER LA REALIZZAZIONE DI ML 1,00 DI FASCIA TAGLIAFUOCO DELLA LARGHEZZA DI ML 10,00.

<u>Descrizione dei lavori</u>	<u>Costi</u>
1) Decespugliamento e taglio ceppaie	80.000
2) Potature degli alberi di contorno	90.000
3) Sgombro del materiale di risulta	60.000
4) Formazione del piano della pista in terra con ruspa meccanica	100.000
5) spese generali ed assistenza tecnica 8% con arrotondamento	20.000
	<hr/>
Costo di Ml 1,000	L. 350.000

Costo di L. 35.000 al mq. di viale tagliafuoco. Per la realtà della Regione Emilia-Romagna si considera una necessità di ml. 1000 di viale tagliafuoco per 1000 ettari di bosco. Ne deriva un costo unitario per ettaro di L. 350.000 (= ECU 167).

15) PREMIO DESTINATO A COMPENSARE LE PERDITE DI REDDITO DEI TERRENI IMBOSCHITI.

Stima del reddito per ettaro riferita alla ordinarietà delle produzioni in Emilia-Romagna.

Per una valutazione del reddito ritraibile dalla coltivazione di un ettaro di terreno agricolo sito nel territorio dell'Emilia-Romagna si fa riferimento all'indagine: "Struttura e redditi delle aziende agricole dell'Emilia-Romagna: 1991", pubblicata dall'Istituto Nazionale di Economia Agraria (INEA) nel 1993.

La sopracitata indagine analizza i dati ufficiali della contabilità agraria aziendale finanziata con gli incentivi previsti dal Reg. CEE 79/65, elaborazione RICA-ITALIA-INEA.

TIPOLOGIA DELLE AZIENDE

A) PIANURA

a) (OTE 810) Azienda ad agricoltura generale e latte;

- Produzione lorda vendibile ad ettaro L. 3.705.000
- Reddito netto ad ettaro L. 3.168.000

b) (OTE 120) Azienda ad indirizzo di coltivazioni erbacee diverse e latte;

- Produzione lorda vendibile ad ettaro L. 3.965.000
- Reddito netto ad ettaro L. 1.503.000

B) COLLINA

(OTE 810) Azienda ad agricoltura generale e latte;

- Produzione lorda vendibile ad ettaro L. 4.581.000
- Reddito netto ad ettaro L. 2.168.000

C) MONTAGNA

(OTE 41) Azienda ad indirizzo bovini da latte e foraggero;

- Produzione lorda vendibile ad ettaro L. 4.562.000
- Reddito netto ad ettaro L. 1.680.000


Gli orientamenti tecnici-economici sopra riportati sono quelli con i più bassi valori di reddito di PLV e reddito netto per SAU nelle diverse zone altimetriche dell'Emilia-Romagna.

Si riporta altresì il grafico inerente i redditi per ettaro nelle aziende campione dell'Emilia-Romagna per zona altimetrica riferita agli anni 1986-1991.

Dai dati esposti, evidenziati anche sul grafico sopra richiamato, si rileva come i redditi netti non risultano mai inferiori al mancato reddito stimato nel Programma Pluriennale Regionale 1994-1996 - Attuativo del Regolamento CEE n. 2080/92 -

REGIONE EMILIA ROMAGNA

Grafico - Reddito netto per ettaro nelle aziende del campione per zona altimetrica



ANALISI DETTAGLIATE DELLA PERDITA DI REDDITO

Considerato pertanto che i redditi netti, comunque ottenibili, risultano tutti al di sopra della compensazione stabilita dal Regolamento si ritiene opportuno stabilire una quota differenziata sia per fascia altimetrica che per investimento eseguito, quest'ultimo in funzione del possibile futuro utilizzo al termine del ciclo vegetativo.

IMPRENDITORI AGRICOLI

A) PIANURA

- Boschi eseguiti con indirizzi naturalistici su seminativi in produzione 600 ECU/ha
- Impianti con arboricoltura da legno a ciclo non breve su seminativi in produzione 500 ECU/ha

B) COLLINA

- Boschi eseguiti con indirizzi naturalistici su seminativi in produzione 500 ECU/ha
- Impianti con arboricoltura da legno a ciclo non breve su seminativi in produzione 400 ECU/ha

C) MONTAGNA

- Boschi eseguiti con indirizzi naturalistici su seminativi in produzione 400 ECU/ha
- Impianti con arboricoltura da legno a ciclo non breve su seminativi in produzione 300 ECU/ha

ALTRI BENEFICIARI

Per qualsiasi impianto eseguito sia in pianura, collina e montagna e su seminativi che non erano in produzione l'anno precedente l'intervento si propone 150 ECU/ha

NOTE AGGIUNTIVE

Al Programma Pluriennale Regionale
in attuazione del Regolamento CEE 2080/92

- 1) Tutti gli interventi consistenti in nuove piantagioni o miglioramento delle superfici boscate hanno un impatto largamente positivo sull'ambiente migliorando, come si rileva da esperienze fatte, la situazione precedente. Anche per la costruzione o la sistemazione di nuove strade di montagna si devono adottare tutte le disposizioni di cui al Piano Paesistico territoriale e precisamente che le stesse devono essere di contenute dimensioni e rispettare le curve di livello.
- 2) Si precisa che non sono consentiti nuovi imboschimenti su superfici percorse da incendio o da altre cause avverse.
- 3) Inoltre non sono ammesse operazioni colturali che siano riconducibili ad ordinaria manutenzione del bosco.
- 4) Che i provvedimenti di cui al Reg. CEE 2080/92 non sono cumulabili sulla stessa superficie con nessun altro provvedimento sia Comunitario, Nazionale o Regionale compreso i benefici di cui al Regolamento 1765/92.
- 5) In Emilia-Romagna si opera nel settore forestale in virtù della legge regionale n° 30 del 4/9/1981 "Incentivi per lo sviluppo e la valorizzazione delle risorse forestali, con particolare riferimento al territorio montano. Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 25/5/1974 n° 11 e 24/1/1975 n° 6" nel rispetto delle norme impartite dal Piano Nazionale Forestale di cui all'art. 3 della legge 752/1986 e del Piano Forestale Regionale approvato con delibera di Consiglio Regionale n° 3122 del 19/3/1990, il tutto regolato dalla legge forestale nazionale del 30/12/1923 n° 3267, tutt'ora vigente.
- 6) Dal Censimento generale dell'agricoltura 1990 si rileva che la Superficie Agricola utilizzata (S.A.U.) dell'Emilia-Romagna ammonta ad ettari 1.231.104 (40.685 ettari in meno del 1982) articolata in n° 143.977 aziende.
La Superficie a Boschi ammonta ad ettari 258.950 su n° 41.639 aziende.
La Superficie a Pioppeto ammonta ad ettari 7.748 su n° 1.676 aziende.
I dati sopracitati sono quelli relativi alle norme "Universo CEE" ossia con l'esclusione di quelle aziende con superficie inferiore all'ettaro o con reddito inferiore al milione.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
ASSESSORATO AGRICOLTURA
SERVIZIO PRODUZIONI AGRICOLE

Rif. VI/5918/93
(PORI/DIV/IT/0115)

Questionario

relativo al controllo del programma pluriennale stabilito nel quadro delle misure di accompagnamento.
Descrizione degli elementi costituenti il sistema di controllo per l'applicazione del Regolamento (CEE) n° 2080/92.

1. Organizzazione amministrativa - Organi di controllo.

L'organizzazione amministrativa ed il controllo per l'applicazione del Reg. (CEE) n° 2080/92, è operante con il coinvolgimento degli organi centrali, individuati nell'Assessorato Agricoltura in collaborazione con l'Assessorato Programmazione, Pianificazione e Ambiente, e di quelli decentrati che afferiscono ai Servizi Provinciali Agricoltura e Alimentazione in collaborazione con i Servizi Provinciali Difesa del Suolo, Risorse Idriche e Risorse Forestali della Regione Emilia-Romagna.

1.1 Individuazione degli Enti che intervengono nella attuazione delle misure e ruoli attribuiti a ciascuno:

a) L'Assessorato Agricoltura svolge l'attività di coordinamento attraverso il Servizio Produzioni Agricole con il Servizio Parchi dell'Assessorato Programmazione, Pianificazione e Ambiente il quale, nell'ambito di un'azione combinata, svolge i seguenti compiti:

- predisposizione dei programmi;
- definizione delle metodologie e delle procedure (gestione dei controlli, normative ecc.);
- definizione delle norme tecniche.

b) Gestione operativa: nell'ambito del contesto di cui alla lettera a) il Servizio Produzioni Agricole dell'Assessorato Regionale all'Agricoltura svolge un'azione di coordinamento degli Uffici competenti dei singoli Servizi Provinciali Agricoltura e Alimentazione periferici, i quali hanno i seguenti compiti:

- ricevimento delle domande;
- istruttoria tecnico amministrativa delle domande e relativi controlli;

- definizione dell'elenco dei beneficiari;
- controlli in azienda;
- trasmissione degli elenchi dei beneficiari e dei verbali di controllo all'Organismo erogatore degli aiuti.

1.2 Disposizioni legislative, regolamentari o amministrative esistenti finalizzate all'applicazione del Reg. (CEE) 2080/92.

- L.n. 241 del 7/8/90 recante: Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- Legge 55 del 19/3/90 e successive modificazioni recanti norme "Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale"; Piano territoriale Paesistico Regionale reso esecutivo con delibera regionale n° 1338 del 28/1/93.
- L.r. 30 del 4/9/81 "Incentivi per lo sviluppo e la valorizzazione delle risorse forestali, con particolare riferimento al territorio montano. Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 25/5/74 n° 11 e 24/1/75 n° 6";

1.3 Descrizione del circuito finanziario del F.E.A.O.G. al beneficiario finale.

Gli elenchi di proposta di liquidazione, redatti da parte dei Servizi Provinciali Agricoltura e Alimentazione dovranno essere inviati entro il 30 settembre di ogni anno all'Assessorato Regionale Agricoltura - Servizio Produzioni Agricole, il quale provvede alla trasmissione degli elenchi al Ministero del Tesoro che a sua volta provvede alla liquidazione dei contributi ai beneficiari.

1.4 Descrizione dei diversi livelli di controllo esercitati dallo Stato e ruolo assunto.

1.4.1 Funzioni di controllo.

- La Regione, attraverso i Servizi periferici provvede ad effettuare i controlli che riguardano:
 - 1) verifica del possesso dei requisiti necessari per accedere al premio e controllo della documentazione;
 - 2) l'istruttoria in loco dei progetti presentati dalle ditte;
 - 3) collaudo dei lavori eseguiti che siano stati regolarmente autorizzati;

4) predisposizione del piano di coltura e conservazione, che riporta le prescrizioni da osservare per una buona gestione degli impianti arborei.

2. Caratteristiche e frequenza delle verifiche.

2.1 Verifiche da effettuare in occasione della domanda di aiuto.

I Servizi periferici effettuano l'istruttoria attraverso le operazioni dirette alla verifica della ricevibilità e della regolarità formale delle domande stesse attraverso le seguenti modalità:

- in occasione della verifica della domanda, qualora risultasse carente della documentazione richiesta, la stessa viene restituita al richiedente;
- la domanda è respinta qualora risultino mancanti i requisiti soggettivi ed oggettivi per accedere al regime di aiuti.

2.1.2 Verifiche da effettuare in azienda in fase istruttoria.

I Servizi Provinciali Agricoltura e Alimentazione in collaborazione con i Servizi Provinciali della Difesa del Suolo dell'Assessorato Programmazione, Pianificazione e Ambiente, effettuano l'istruttoria in azienda per la verifica dei progetti presentati, e predispongono al termine della verifica il verbale d'istruttoria preliminare. I sopralluoghi vengono effettuati in ogni caso previo invio all'azienda del relativo avviso come previsto dall'apposita regolamentazione comunitaria.

2.2 Verifica da effettuare prima del pagamento.

I Servizi Provinciali Agricoltura e Alimentazione ricevuta la comunicazione dell'ultimazione dei lavori da parte della ditta richiedente, verificato lo stato finale dei lavori, effettua il collaudo degli stessi in azienda unitamente al Servizio Provinciale della Difesa del Suolo e redigono il verbale di collaudo finale, il piano colturale relativo ai lavori di manutenzione all'imboschimento valido per cinque anni, ed il piano di coltura e conservazione relativo ai nuovi impianti per una corretta gestione degli stessi. Per quanto riguarda gli interventi alle strutture ed al miglioramento delle superfici boscate si prevedono le stesse procedure ad eccezione della compilazione dei piani colturali di manutenzione e del piano di coltura e conservazione.

2.3 Controlli da effettuare in loco a campione.

I Servizi Provinciali Agricoltura e Alimentazione nell'ambito dei primi cinque anni d'impianto, provvedono ad effettuare in azienda, con il preavviso previsto dall'apposita regolamentazione comunitaria, la verifica delle operazioni colturali prescritte dal piano di manutenzione.

Tali controlli sono previsti in misura del 20% all'anno delle aziende interessate. Il sorteggio delle aziende viene effettuato a livello dei Servizi Provinciali Agricoltura e Alimentazione in collaborazione dei Servizi Provinciali della Difesa del Suolo. Le aziende sorteggiate vengono escluse dai successivi sorteggi.

Con la suddetta verifica viene controllato anche il rispetto degli impegni assunti di carattere generale e l'assenza di cumulo di più benefici di carattere comunitario, nazionale e regionale.

3. Sanzioni.

Qualora in fase di istruttoria a seguito di verifica aziendale venga accertata una discordanza fra quanto progettato e quanto accertato la domanda viene ugualmente accolta e l'aiuto viene calcolato sulla base dell'accertamento preliminare, sempre che risultino presenti i requisiti soggettivi ed oggettivi per accedere al regime di aiuti.

In occasione dei sopralluoghi di collaudo dopo l'ultimazione dei lavori, qualora non si riscontri la buona esecuzione delle operazioni previste, viene concessa l'opportunità di completare i lavori come prescritto.

La disposizione deve risultare da apposito verbale sottoscritto dal rappresentante della ditta interessata.

Successivamente ai controlli di collaudo, vengono effettuate le verifiche a campione; in questo caso, qualora la ditta non abbia ottemperato a quanto prescritto nelle disposizioni emanate, si provvede alla verbalizzazione, da far sottoscrivere anche alla ditta interessata, dell'inadempienza e il Servizio Provinciale Agricoltura e Alimentazione, comunica la decadenza dai benefici all'azienda ed informa, con la trasmissione del relativo verbale, il Ministero del Tesoro, che provvederà al recupero dell'importo relativo all'aiuto erogato maggiorato del tasso ufficiale di sconto.

Oltre le suddette sanzioni, restano comunque applicabili le sanzioni penali o amministrative o entrambe nei casi nei quali ricorrano gli estremi di legge.



QUESTIONARIO

sugli aspetti finanziari da compilare e a presentare con i programmi presentati relativi ai regolamenti (CEE) 2080/92.

1. Applicazione pratica

1. Il programma riguarda delle misure già in vigore?

- integralmente
- parzialmente
- no

2. In caso affermativo, in che misure è stato applicato?

- riguardo il numero di beneficiari/anno;
- riguardo le spese annue nazionali.

3. In caso negativo, le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative occorrenti per l'applicazione del programma sono già definite?

- sì, tutte
- qualcuna
- nessuna

4. In caso negativo, qual'è il termine previsto per definirle: precisare il numero di mesi

- a partire da questo momento
- oppure
- a partire dalla data d'approvazione del programma.

5. Le domande d'adesione possono essere presentate:

- in qualsiasi momento sì no
- in certi periodi (precisare): dal 19. FEBBRAIO. AL 30. APRILE

**SPESE DI INVESTIMENTO PER IMBOSCHIMENTI E MIGLIORAMENTO SUPERFICI BOSCADE
MANUTENZIONI E PREMI PER MANCATO REDDITO (espressi in milioni)**

E.C.U. = Lit. 2.087

TIPOLOGIE DI INTERVENTO	ANNO 1994		ANNO 1995		ANNO 1996		ANNI 1997 - 2000		TOTALI		E.C.U.
	Ha / Km	Importo	Ha / Km	Importo	Ha / Km	Importo	Ha / Km	Importo	Ha / Km	Importo	
A - Imboschimenti											
Pioppeti	650	3.273,810	670	3.344,324	681	3.455,133	0	0	2.001	10.073,267	4.826,672
Resinose	42	263,155	45	268,815	46	277,718	0	0	133	809,688	387,965
Latifoglie	745	6.051,667	765	6.182,010	793	6.386,838	0	0	2.303	18.620,515	8.922,143
B - Miglioramenti											
Migl. Sup. Bosc.	1.485	3.677,140	1.518	3.718,050	1.570	3.728,586	0	0	4.573	11.123,776	5.330,032
Viabilità Forestale	25	920,880	27	940,715	25	964,483	0	0	77	2.826,078	1.354,135
Fasce Tagliafuoco	1.407	426,948	1.437	436,144	1.486	450,597	0	0	4.330	1.313,689	629,463
C- Costi manutenzione											
Resinose biennio	42	31,262	87	44,043	91	46,068	46	13,289	133	134,662	64,524
Resinose triennio	0	0	0	0	46	11,996	357	93,119	133	105,115	50,366
Latifoglie biennio	745	1.054,460	1.510	1.929,177	1.558	1.577,780	793	103,406	2.303	4.664,823	2.235,181
Latifoglie triennio	0	0	0	0	745	451,782	6.164	3737,973	2.303	4189,755	2.007,549
D - Premio mancato reddito											
Imprenditore Agricolo	973	2.772,836	1.158	1.933,410	1.762	1.447,000	6.448	4.690,212	1.762	10.843,459	5.195,711
Altri Beneficiari	219	261,000	442	251,000	673	175,000	2.692	362,907	674	1.049,907	503,069
		18.733,158		19.047,688		18.972,981		9.000,906		65.754,736	31.506,810

TAB. 1 - Regolamento (CEE) 2000/792 Milioni di lire pagamenti effettivi ai beneficiari durante ogni esercizio finanziario

ANNO	previdenza del numero di lire	IMBOSCHIMENTO - articolo 3 - lettera a)							esercizi successivi
		dal 15.10.83 al 15.10.84	dal 16.10.84 al 15.10.85	dal 16.10.85 al 15.10.86	dal 16.10.86 al 15.10.87	dal 16.10.87 al 15.10.88	dal 16.10.87 al 15.10.88	dal 16.10.88 al 15.10.88	
1984	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1985	800	--	3.200,000	2.000,000	--	--	--	--	--
1986	2.000	--	--	4.000,000	5.000,000	4.000,000	4.000,000	--	--
1987	1.100	--	--	--	2.500,000	2.500,000	2.500,000	2.150,000	--
1988	537	--	--	--	--	1.000,000	1.000,000	2.000,000	1.153,470
TOTALE	4.437	--	3.200,000	6.000,000	7.500,000	7.500,000	7.500,000	4.150,000	1.153,470

In totale L. 29.003,470

Pg. 11

REGIONE EMILIA ROMAGNA

TAB. 2 - Regolamento (CEE) 2060/82 Milioni di lire pagamenti effettuati ai beneficiari durante ogni esercizio finanziario

ANNO	previdenza dal numero di ha	MANUTENZIONE - articolo 3 - lettera b)							esercizi successivi
		dal 16.10.83 al 15.10.84	dal 16.10.84 al 15.10.85	dal 16.10.85 al 15.10.86	dal 16.10.86 al 15.10.87	dal 16.10.87 al 15.10.88	dal 16.10.88 al 15.10.89		
1984	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1985	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1986	500	550,000	550,000	550,000	275,000	275,000	275,000	275,000	585,100
1987	1.100	--	1.150,000	1.150,000	1.150,000	575,000	575,000	575,000	755,100
1988	700	--	--	--	735,000	735,000	735,000	375,000	755,100
1989	136	--	--	--	--	150,000	150,000	150,000	234,155
TOTALE	2.436	--	550,000	1.700,000	2.160,000	1.735,000	1.375,000	1.375,000	1.574,355
In totale L. 9.094,355									

71.601

TAB. 3 - Regolamento (CEE) 2000/82 pagamenti effettivi ai beneficiari durante ogni esercizio finanziario

ANNO	previdone del numero di ha	COMPENSAZIONE DELLE PERDITE DI REDDITO - articolo 3 - lettera c)								esercizi successivi
		dal 16.10.93 al 16.10.94	dal 16.10.94 al 16.10.96	dal 16.10.95 al 16.10.96	dal 16.10.96 al 15.10.97	dal 16.10.97 al 16.10.98	dal 16.10.98 al 16.10.99			
1994	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1996	500	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	--
1996	1.100	--	1.050,000	1.050,000	1.050,000	1.050,000	1.050,000	1.050,000	1.050,000	1.050,120
1997	700	--	--	--	700,000	700,000	700,000	700,000	700,000	1.400,120
1998	136	--	--	--	--	--	136,000	136,000	136,000	371,126
TOTALE	2.436	500,000	1.550,000	2.250,000	2.250,000	2.305,000	2.365,000	2.365,000	2.821,366	
In totale £. 11.693,366										

Per le perdite di reddito vanno aggiunti gli importi relativi ai successivi 15 anni di impegno per un importo complessivo di £. 35.634,074= pari a £. 2.370,672= medio annue, con pagamenti di affettuosi fino al 2018.

14
[Handwritten signature]

TAB. 4 - Regolamento (CEE) 2000/92 Milioni di lire pagamenti effettivi ai beneficiari durante ogni esercizio finanziario

ANNO	previsione dal numero di ha	* MIGLIORAMENTO SUPERFICII BOSCHIVE E SISTEMAZIONE FRANGIVENTO- articolo 3 - lettera d)							
		dal 18.10.83 al 15.10.84	dal 18.10.94 al 15.10.95	dal 18.10.95 al 15.10.96	dal 18.10.96 al 15.10.97	dal 18.10.97 al 15.10.98	dal 18.10.98 al 15.10.99	operati successivi	
1984	500	--	1.000,000	215,000	--	--	--	--	--
1985	1.500	--	--	3.000,000	675,000	--	--	--	--
1986	2.000	--	--	--	3.600,000	1.164,000	--	--	--
1987	573	--	--	--	--	1.100,000	365,776	--	--
1988	--	--	--	--	--	--	--	--	--
TOTALE	4.573	--	1.000,000	3.215,000	4.275,000	2.264,000	365,776	--	--
In totale c. 11.123,776									

REGIONE EMILIA ROMAGNA

TAB. 8 - Regolamento (CEE) 2080/92 pagamenti effettuati ai beneficiari durante ogni esercizio finanziario

ANNO	previdone del numero di ha	RINNOVAMENTO E MIGLIORAMENTO SUGHERETI - articolo 3 - lettera d)						esercizio successivo
		Milioni di lire	dal 16.10.93 al 16.10.94	dal 16.10.94 al 16.10.95	dal 16.10.95 al 16.10.96	dal 16.10.96 al 16.10.97	dal 16.10.97 al 16.10.98	
1994								
1996								
1998								
1997								
1998								
TOTALE								

P
Z
5

REGIONE DELLA ROMAGNA

TAB. 8 - Regolamento (CEE) 2080/82 Milioni di lire pagamenti effettuati ai beneficiari durante ogni esercizio finanziario

ANNO	previdione del numero di km	STRADE FORESTALI - articolo 3 - lettera a)						esercizi successivi
		dal 16.10.03 al 15.10.04	dal 16.10.04 al 15.10.05	dal 16.10.05 al 15.10.06	dal 16.10.06 al 15.10.07	dal 16.10.07 al 15.10.08	dal 16.10.08 al 15.10.09	
1904	--	--	--	--	--	--	--	--
1995	15	--	300,000	250,000	--	--	--	--
1986	30	--	--	500,000	500,000	500,000	--	--
1987	20	--	--	--	500,000	500,000	235,000	--
1998	12	--	--	--	--	--	200,000	241,078
TOTALE	77	--	300,000	750,000	1.100,000	435,000	241,078	
In totale Lit. 2.126,078								

Pag. 16

TAB. 7 - Regolamento (CEE) 2000/92

Millioni di lire pagamenti effettuati ai beneficiari durante ogni esercizio finanziario

ANNO	previdenza del numero di ha coperto	FASCE TAGLIAFUOCO E PUNTI D'ACQUA - articolo 3 - lettera d)							
		dal 16.10.83 al 15.10.84	dal 16.10.84 al 15.10.85	dal 16.10.85 al 15.10.86	dal 16.10.86 al 15.10.87	dal 16.10.87 al 15.10.88	dal 16.10.88 al 15.10.89	esercizi successivi	
1984	500	--	100,000	50,000	--	--	--	--	--
1985	2.000	--	--	400,000	200,000	--	--	--	--
1986	1.300	--	--	--	300,000	100,000	--	--	--
1987	530	--	--	--	--	100,000	--	--	--
1988	--	--	--	--	--	--	--	53,589	--
TOTALE	4.330	--	100,000	450,000	500,000	200,000	63,589		

In totale L. 1.313,589

P. 17

REGIONE EMILIA ROMAGNA

TAB. 9 - Regolamento (CEE) 2050/82

pagamenti effettivi ai beneficiari durante ogni esercizio finanziario

Miliardi di lire

ANNO	previdione del numero di ha e km	TOTALE - articolo 3 - lettera a), b), c), d)							esercizi/ successiva
		dal 10.10.93 al 15.10.94	dal 10.10.94 al 15.10.95	dal 10.10.95 al 15.10.96	dal 10.10.96 al 15.10.97	dal 10.10.97 al 15.10.98	dal 10.10.98 al 15.10.99		
1994	--	--	1.100,000	265,000	--	--	--	--	--
1995	--	--	3.700,000	6.200,000	1.625,000	500,000	500,000	500,000	--
1996	--	--	550,000	5.600,000	10.725,000	7.189,000	1.325,000	1.325,000	1.050,120
1997	--	--	--	1.150,000	4.350,000	5.475,000	4.093,455	4.093,455	1.985,220
1998	--	--	--	--	735,000	1.871,000	1.871,000	2.711,000	2.520,774
1999	--	--	--	--	--	150,000	150,000	150,000	234,155
TOTALE	--	--	5.350,000	13.215,000	17.435,000	15.165,000	6.779,465	6.779,465	5.790,169
		PROGRAMMA REGIONALE		in totale		S. 55.754,734			

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE

Leggi e regolamenti regionali, decreti del Presidente della Giunta, atti degli organi della Regione e comunicazioni del Presidente del Consiglio regionale - Comunicazioni e Appendice

Spedizione in abbonamento postale gruppo I bis - Pubblicazione infrasettimanale gratuita
Redazione presso la Presidenza della Regione (Palazzo della Regione - Viale Silvani - Bologna)

Anno 12

8 settembre 1981

N. 107

LEGGE REGIONALE 4 settembre 1981, n. 30

INCENTIVI PER LO SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE FORESTALI, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL TERRITORIO MONTANO. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLE LEGGI REGIONALI 25 MAGGIO 1974, N. 18 E 24 GENNAIO 1975, N. 6

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1 *Finalità*

La Regione Emilia-Romagna si propone con la presente legge:

a) di promuovere il miglioramento delle funzioni produttive, ecologiche e sociali dei boschi esistenti;

b) di favorire l'ampliamento della superficie boscata per scopi produttivi nonché per la tutela dell'ambiente in genere e, in particolare, per il miglioramento dell'assetto idrogeologico dei terreni montani e di quelli collinari di cui all'art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984;

c) di favorire l'attuazione di impianti specializzati da legno e di piante officinali;

d) di incentivare la migliore attuazione dei lavori forestali e la prima lavorazione dei prodotti del bosco e del sottobosco, col fine di migliorare l'occupazione nei territori montani;

e) di assicurare al patrimonio silvo-pastorale privato e pubblico attraverso appositi strumenti, normative e provvedimenti promozionali, una efficace tutela ed un'adeguata gestione tecnica;

f) di favorire la propaganda e la divulgazione nel settore forestale;

g) di promuovere la ricerca e la sperimentazione per settori e per gli scopi sopra indicati.

La Regione persegue gli obiettivi indicati nel presente articolo nel quadro della programmazione regionale e in particolare dei piani di settore, nonché degli indirizzi stabiliti in materia dalla legislazione nazionale e comunitaria.

CAPO I **SVILUPPO E VALORIZZAZIONE** **DELLE RISORSE FORESTALI**

Art. 2 *Programma degli interventi*

Ai fini di provvedere alla programmazione nel settore forestale ed in relazione alle indicazioni contenute nei piani e nei programmi nazionali, la Regione provvede alla elaborazione dell'inventario dei boschi ricadenti nel proprio territorio. Provvede inoltre alla elaborazione della carta, di validità decennale, dei terreni nudi e suscettibili di rimboschimento e dei boschi da migliorare.

Gli enti delegati di cui all'art. 16, entro il 31 ottobre di ogni anno, presentano alla Regione per l'approvazione i programmi annuali di intervento per l'esercizio finanziario successivo, relativamente ai territori di rispettiva competenza. Detti programmi vengono predisposti per i territori montani in armonia con i piani di sviluppo economico-sociale delle Comunità montane e per il restante territorio con i piani territoriali di coordinamento comprensoriale.

Art. 3 *Interventi di iniziativa pubblica*

Sono da considerarsi di iniziativa pubblica gli interventi, comprese le opere di servizio direttamente connesse, inclusi nei piani di cui all'art. 2 e promossi dagli enti delegati di cui all'art. 16, miranti ai fini indicati alle lettere a) e b) dell'art. 1 riconosciuti di particolare rilevanza sociale. Detti interventi sono a totale carico della Regione qualora siano attuati nei territori classificati montani ed in quelli soggetti a vincolo idrogeologico ai sensi delle leggi vigenti. Negli altri territori possono essere parimenti a totale carico della Regione gli interventi di iniziativa pubblica interessanti il demanio ed il patrimonio indisponibile degli Enti locali territoriali e di altre amministrazioni pubbliche.

Per l'esecuzione dei lavori previsti nel presente articolo sono di norma preferite, a parità di condizioni, le cooperative, o loro consorzi, formate in prevalenza da lavoratori agricoli e forestali operanti nel territorio.

Le opere previste nel presente articolo possono essere dichiarate di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti di legge.

Art. 4

Interventi di iniziativa privata

Gli enti delegati provvedono all'erogazione di contributi in conto capitale per l'attuazione di interventi di iniziativa privata per le finalità di cui all'art. 1, lettere a), b) e c), comprese le opere di servizio direttamente connesse.

I contributi di cui al comma precedente sono stabiliti, in rapporto alla spesa ritenuta ammissibile, per i territori classificati montani ai sensi delle norme vigenti, per quelli soggetti a vincolo idrogeologico, e per i territori collinari delimitati ai sensi dell'art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, nelle seguenti misure a seconda del tipo di intervento:

a) per il miglioramento dei boschi esistenti e per la conversione dei boschi cedui in boschi di alto fusto: contributo fino al 90% della spesa ammessa; per i tagli colturali e per la conversione dei boschi cedui in boschi di alto fusto la spesa ammessa a contributo dovrà computarsi al netto del valore della massa legnosa ritraibile;

b) per la costituzione di nuovi boschi permanenti e per la ricostituzione di boschi degradati, ovvero danneggiati da avversità, con particolare riguardo ai castagneti da frutto: contributo fino al 90% della spesa ammessa;

c) per l'attuazione di impianti con i criteri dell'arboricoltura specializzata da legno: contributi fino al 70% della spesa ammessa;

d) per il miglioramento e la razionale utilizzazione dei pascoli degradati: contributo fino al 75% della spesa ammessa;

e) per la realizzazione di impianti di essenze officinali e di colture in campo di prodotti tipici del sottobosco: contributo fino al 60% della spesa ammessa.

Per i restanti territori le misure massime dei contributi sopra indicati vengono ridotte rispettivamente al 60% per la lett. a), al 70% per la lettera b) e al 50% per la lett. c).

Le provvidenze previste nel presente articolo possono essere concesse per una sola volta per lo stesso terreno e per una superficie superiore a 1 ettaro. Detti limiti non si applicano per la realizzazione degli impianti di cui alla precedente lettera e). Sono ammesse deroghe solo in casi di danni derivanti da accertata calamità naturale.

Nell'ambito dei piani di sviluppo aziendali o interaziendali di cui alla legge regionale 5 maggio 1977, n. 18, possono prevedersi anche le opere di rimboschimento e di miglioramento dei boschi esistenti. In tal caso il piano di sviluppo aziendale o interaziendale è approvato previo parere dell'ente delegato competente ai sensi della presente legge.

Art. 5

Interventi a favore della pioppicoltura

Per favorire lo sviluppo della pioppicoltura sono previste le seguenti provvidenze:

— contributo in conto capitale fino ad un massimo del 30% della spesa ammessa (elevabile fino al 40% per i territori di cui al II comma dell'art. 4) o, in alternativa, contributi in conto interessi sulla spesa ammessa a mutuo decennale

Allorché i beneficiari siano cooperative agrarie cooperative operanti nel settore della produzione e trasformazione del legno, la misura massima del contributo in conto capitale di cui sopra è elevabile fino al 50% per i territori di cui al II comma dell'art. 4 e fino al 40% per i rimanenti territori.

I contributi previsti nel presente articolo possono essere concessi una sola volta per lo stesso terreno su superfici inferiori ai 6 ettari. Tali limiti non si applicano per gli impianti di ripa e fasce frangivento.

Art. 6

Opere di servizio forestale

Possono essere concessi contributi in conto capitale fino al 60% della spesa ammessa per la realizzazione e ripristino di opere di servizio forestale direttamente connesse a quelle di miglioramento e all'esbosco di complessi forestali non inferiori a 150 ettari.

Se dette opere si riferiscono a boschi di proprietà collettiva (usi civici, comunali, comunelli e consorzi utilisti), a consorzi di proprietari di cui all'art. 8, a boschi gestiti con piani economici approvati, la misura del contributo in conto capitale può essere elevata fino al 70% della spesa ammessa.

Le opere che fruiscono dei contributi di cui all'art. 4 ed interessanti più fondi, ovvero le opere che non possono essere eseguite se non subordinatamente ad altre da eseguirsi nel fondo finitimi, possono essere dichiarate di interesse comune nonché di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti di legge.

Art. 7

Incentivi per migliorare l'attuazione dei lavori forestali e per la trasformazione dei prodotti del bosco e del sottobosco

La Giunta regionale è autorizzata a concedere contributi in conto interessi a favore di cooperative o consorzi e dei consorzi di cui agli artt. 8 e 9 operanti nei territori di cui al II comma dell'art. 4:

a) su prestiti a tasso agevolato fino a cinque anni per l'acquisto di macchine e di attrezzature occorrenti all'esecuzione di lavori forestali e per la prima lavorazione dei prodotti del bosco e del sottobosco e delle piante officinali;

b) sui mutui a tasso agevolato di durata fino a tre anni, oltre al periodo di preammortamento di durata non superiore a due anni, per la realizzazione dei laboratori artigianali per la medesima finalità di cui alla lettera a).

Il contributo negli interessi sui prestiti di cui alla lettera a) può essere anticipato in unica soluzione dalla Regione agli Istituti ed Enti esercenti il credito agrario scontando alla actualità le rate costanti posticipate al concorso regionale. L'attualizzazione delle rate quinquennali suddette viene determinata in base ad apposita convenzione da stipularsi fra la Regione e gli Istituti esercenti il credito agrario.

Art. 8

Consorzi per la gestione tecnico-economica dei boschi privati

Per le finalità indicate nell'art. 1, lettere a), b), c) ed e) possono costituirsi, volontariamente o per iniziativa degli Enti delegati, consorzi tra proprietari e conduttori

reni per realizzare convenienti unità di intervento e di azione silvo-pastorale.

Al sensi dell'art. 10 della legge 27 dicembre 1977, n. 1, in carenza di iniziative volontarie, gli enti delegati sono costituiti coattivamente i consorzi di cui al cedente comma nell'ambito di unità territoriali orniche non inferiori a 500 ettari di terreni boscati o rinati al rimboschimento.

La Giunta regionale, sentite le organizzazioni regionali delle Comunità montane e delle Province e il Circondario di Rimini, nonché le organizzazioni regionali delle associazioni professionali e cooperative interessate, con il concorso della competente commissione consiliare, lo statuto-tipo per i consorzi di cui al presente articolo.

Lo statuto del consorzio dovrà indicare le norme di azione dei propri organismi amministrativi, quelle di funzionamento del consorzio stesso nonché i criteri di ripartizione degli oneri tra i consorziati, necessari per realizzare le opere previste e per l'adempimento degli fini istituzionali.

I consorzi di cui al presente articolo usufruiscono con priorità dei contributi previsti negli artt. 4, 5, 6 e 7 della presente legge e nelle misure massime ivi indicate.

I consorzi possono includere nei progetti da essi elaborati e per le opere eseguite direttamente una percentuale per le spese di progettazione e direzione lavori a misura massima del 6% della spesa ammessa.

In alternativa i consorzi possono usufruire dell'assistenza tecnica gratuita da parte della Regione.

Gli Enti delegati di cui all'art. 16 possono affidare ai consorzi l'esecuzione diretta degli interventi di iniziativa pubblica di cui all'art. 3 per l'attuazione delle opere ricadenti nei territori dei consorzi medesimi, che composti in maggioranza da piccoli proprietari e coltivatori diretti.

I consorzi gestiscono i propri beni silvo-pastorali secondo il piano economico ovvero secondo il piano di gestione e di conservazione di cui all'articolo 10.

Per il perseguimento dei propri fini istituzionali i consorzi possono usufruire anche della assistenza tecnica gratuita da parte dei servizi operativi dell'ente delegato competente in materia forestale.

Art. 9

Provvedimenti per la gestione tecnico-economica dei boschi appartenenti ai Comuni e ad altri enti

Per attuare una migliore gestione dei propri patrimoni silvo-pastorali, i Comuni e gli altri enti proprietari dei boschi o di terreni da rimboschire possono far parte di consorzi di cui all'articolo 8 o consorziarsi tra loro. In quest'ultimo caso per l'adozione dello statuto valgono le norme di cui al citato articolo 8.

Alle aziende speciali consorziali costituite tra Enti locali ed altri enti per la gestione e la custodia dei beni silvo-pastorali si applicano le disposizioni ed i benefici previsti per i consorzi volontari indicati all'articolo 8.

Nel caso di scioglimento delle aziende già esistenti, il patrimonio delle Comunità Parmensi (Parma) ed Azienda consorziale Livello di Nassetta (Reggio Emilia).

il personale assunto in data anteriore al 1° gennaio 1980 nelle forme previste dal regolamento di ciascun ente e che sarà in servizio al 31 dicembre 1980, verrà inquadrato a domanda nel ruolo unico del personale della Regione Emilia-Romagna, per essere successivamente destinato alle Comunità montane competenti per territorio.

Tale disposizione vale anche nel caso di trasformazione degli enti di cui al precedente comma nei consorzi volontari di cui alla presente legge, limitatamente al personale in eccedenza.

I Comuni e gli altri Enti debbono gestire il loro patrimonio-silvo-pastorale in base a propri piani economici approvati dalla Giunta regionale.

Art. 10

Piani economici e piani di coltura e di conservazione

I piani economici di cui agli artt. 8 e 9 vengono normalmente elaborati a cura dei servizi operativi regionali e dell'Azienda regionale delle foreste.

Gli Enti delegati, accertata l'impossibilità ad elaborare i piani economici da parte dei servizi operativi regionali competenti e dell'Azienda regionale delle foreste, possono autorizzare enti, consorzi, proprietà collettive, privati interessati a ricorrere a tecnici forestali, consorzi di bonifica operanti in montagna e istituzioni universitarie per l'elaborazione dei piani economici. In tal caso i richiedenti potranno usufruire di un contributo pari all'80% della spesa ammessa per l'elaborazione del piano.

I piani economici dovranno contenere, oltre che le previsioni di carattere economico, anche le indicazioni relative alla migliore tutela dei boschi ai fini idrogeologici ed indicare per un periodo di almeno 10 anni le eventuali opere per il miglioramento al patrimonio e che possono beneficiare degli incentivi previsti nella presente legge.

In attesa della sua compilazione, il piano economico può essere sostituito per un periodo non superiore a 5 anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, da un programma economico-culturale provvisorio predisposto con le modalità di cui al primo e secondo comma.

I boschi migliorati e i terreni rimboschiti con gli incentivi previsti nella presente legge dovranno essere gestiti secondo un piano di coltura e di conservazione approvato dagli Enti delegati di cui all'art. 16.

La Giunta regionale, in conformità degli atti di indirizzo politico-amministrativo deliberati dal Consiglio regionale, emana le necessarie direttive per l'elaborazione dei piani di cui al presente articolo e provvede all'approvazione di piani economici, nonché dei programmi economico-culturali di cui al presente articolo sentiti gli Enti delegati di cui all'art. 16.

Art. 11

Disposizioni sui tassi bancari

Per la fissazione dei tassi praticati dagli istituti finanziati e dei tassi agevolati posti a carico dei beneficiari, si applicano le disposizioni previste dall'art. 43 della legge regionale 20 aprile 1979, n. 10.

Art. 12

Incendi boschivi e difesa fitosanitaria

La Regione approva un piano quinquennale per la

prevenzione e la lotta contro gli incendi boschivi ed un programma quinquennale per la difesa fitosanitaria forestale.

Nell'attuazione dei piani e dei programmi di cui al precedente comma, la Regione si avvale, oltre che dei servizi operativi centrali e periferici competenti, della collaborazione dell'Azienda regionale delle foreste, dei consorzi di cui agli artt. 8 e 9 e delle cooperative agroforestali.

Art. 13

Prescrizioni di massima e di polizia forestale

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge la Regione, sentiti gli enti delegati, approva le prescrizioni di massima e di polizia forestale.

Le prescrizioni di massima e di polizia forestale conterranno, tra l'altro, norme:

- 1) sulla gestione di impianti per l'arboricoltura da legno;
- 2) sulla circolazione di autoveicoli a motore nei boschi, sui pascoli e sui prati;
- 3) sulla regolamentazione delle discariche e dell'abbandono di rifiuti di qualsiasi natura sui terreni boscati, sui prati e sui pascoli.

Art. 14

Commissioni consultive comprensoriali

Nel caso di comprensori comprendenti territori vincolati ai sensi del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, la commissione consultiva comprensoriale di cui all'art. 58 della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47, è integrata da un esperto in scienze forestali designato dall'ufficio di presidenza del comitato comprensoriale.

Art. 15

Impiego del Corpo forestale dello Stato

La Regione impiega il Corpo forestale dello Stato operante nel proprio territorio per l'espletamento delle funzioni trasferite o delegate dallo Stato in materia di forestazione, di prevenzione e lotta agli incendi boschivi, di conservazione dell'ambiente naturale e del suolo.

Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, propone al Ministro per l'agricoltura e le foreste una convenzione per l'impiego del Corpo forestale dello Stato.

CAPO II DELEGHE

Art. 16 *Deleghe*

Ai fini della presente legge, alle Comunità montane, alle Amministrazioni provinciali ed al Circondario di Rimini per i territori di rispettiva competenza, sono delegati:

- 1) la predisposizione e la presentazione alla Regione dei programmi annuali degli interventi di cui all'art. 2, secondo comma;
- 2) la realizzazione degli interventi previsti nei programmi annuali;

3) il riconoscimento della particolare rilevanza sociale degli interventi di iniziativa pubblica di cui all'art. 3, primo comma;

4) l'erogazione dei contributi di cui agli artt. 4 e 5, primo comma;

5) le funzioni amministrative relative alla esecuzione dei piani economici, ai piani di coltura e di conservazione;

6) la costituzione dei consorzi di cui agli artt. 8 e 9 e l'approvazione dei rispettivi statuti e la vigilanza;

7) l'assistenza tecnica in materia forestale a favore dei consorzi di cui agli artt. 8 e 9 e di altri soggetti previsti dalla presente legge;

8) le funzioni amministrative connesse all'applicazione delle prescrizioni di massima e di polizia forestale.

Gli Enti di cui al primo comma, inoltre, per la rispettiva competenza territoriale:

1) collaborano con la Regione nell'elaborazione dell'inventario dei boschi e della carta dei terreni suscettibili di rimboschimento e dei boschi da migliorare di cui all'art. 2, primo comma;

2) trasmettono annualmente alla Regione, in ordine motivato di priorità, le domande presentate per l'ottenimento dei benefici di cui agli artt. 7 e 10, secondo comma;

3) esprimono parere su piani aziendali o interaziendali nel caso previsto all'art. 4, ultimo comma;

4) esprimono parere sui programmi annuali degli interventi predisposti dall'Azienda regionale delle foreste;

5) possono richiedere all'Azienda regionale delle foreste l'intervento per la gestione e la tutela di parchi, riserve naturali ed altre aree protette ai sensi dell'art. 11, quinto comma.

Art. 17

Modalità delle deleghe

Nel corso del rapporto di delega, il Consiglio e la Giunta regionale possono emanare direttive riguardanti le funzioni delegate.

Le direttive della Giunta regionale possono contenere indicazioni vincolanti per gli enti delegati nei soli casi in cui siano conformi al parere espresso dalla competente commissione consiliare e siano stati sentiti gli Enti delegati.

Le direttive di carattere vincolante sono pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione.

In caso di inerzia dell'Ente delegato, la Giunta regionale può invitare l'Ente stesso a provvedere entro congruo termine; decorso il quale, al compimento del singolo atto può provvedere direttamente la Giunta stessa.

La revoca delle funzioni delegate con la presente legge è ammessa, con legge, di norma nei confronti di tutti gli Enti delegati.

La revoca nei confronti del singolo Ente delegato è ammessa, sempre con legge, nei soli casi di persistente e grave violazione delle leggi e delle direttive regionali.

Gli Enti delegati debbono, nell'emanazione degli atti concernenti funzioni delegate con la presente legge, fare espressa menzione alla delega di cui sono destinatari.

Gli atti emanati nell'esercizio delle funzioni delegate hanno carattere definitivo.

CAPO III
MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI
ALLA LEGGE REGIONALE 25 MAGGIO 1974, N. 18,
ISTITUTIVA DELL'AZIENDA REGIONALE DELLE
FORESTE

Art. 18
Azienda regionale delle foreste

L'Azienda regionale delle foreste, istituita con L.R. 25/5/74, n. 18, è disciplinata dal presente capo III.

L'Azienda è munita di personalità giuridica ed ha sede nel capoluogo della regione.

Art. 19
Finalità e compiti

L'Azienda regionale delle foreste provvede alla gestione tecnica ed amministrativa nonché alla tutela dei beni silvo-pastorali appartenenti al patrimonio indisponibile regionale.

In particolare, l'Azienda regionale delle foreste, nell'ambito delle direttive programmatiche del Consiglio regionale, persegue i seguenti fini:

— contribuisce alla difesa del suolo, al ripristino ed al miglioramento degli equilibri ecologici dei terreni sui quali ricadono i beni affidati alla sua gestione;

— assicura la migliore conservazione dei beni amministrati in relazione alle funzioni protettive, ricreative, scientifiche e didattiche, nonché produttive da essa volte;

— promuove e partecipa alle attività di ricerca e di sperimentazione nel campo delle foreste e del relativo ambiente, dell'utilizzazione del legno e di altri prodotti del bosco, attuate da Istituti o Enti specializzati;

— svolge attività di propaganda forestale.

L'Azienda regionale delle foreste, inoltre, gestisce le attività vivaistiche regionali, al fine di assicurare il materiale di propagazione nella quantità e qualità necessarie per attuare i rimboschimenti, sia nelle proprietà amministrative dall'azienda, sia nelle altre proprietà pubbliche e private, secondo i programmi stabiliti nel precedente art. 2.

Su specifica richiesta dell'Ente delegato l'Azienda regionale delle foreste può svolgere attività di assistenza tecnica ed amministrativa, ivi compresi i piani economici, nel settore forestale a favore di Enti pubblici, di consorzi di cui ai precedenti artt. 8 e 9, di cooperative e di imprenditori singoli od associati operanti nel settore forestale.

All'Azienda regionale delle foreste può essere affidata su richiesta dell'Ente delegato la gestione e la tutela di parchi e riserve naturali ed in genere di aree protette per la conservazione della natura, costituite dalla Regione o appartenenti a proprietà demaniali, ad Enti pubblici o collettivi e a privati.

Per lo svolgimento dei compiti di cui ai precedenti commi quarto e quinto, l'Azienda regionale delle foreste può avvalersi del Corpo forestale dello Stato nell'ambito della convenzione di cui all'art. 15 della presente legge

L'Azienda regionale delle foreste può assumere la gestione dei beni silvo-pastorali appartenenti alle Regioni limitrofe, sulla base di specifiche intese fra le Regioni interessate, qualora ciò si renda conveniente ai fini di una coordinata gestione tecnico-amministrativa e con l'osservanza di quanto disposto dall'art. 8 del D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977.

I programmi degli interventi per la conservazione ed il miglioramento del patrimonio affidato all'Azienda regionale delle foreste sono approvati dalla Regione previo il parere degli enti delegati competenti per territorio.

Art. 20
Patrimonio

Il patrimonio dell'azienda è costituito esclusivamente da beni mobili, compresi quelli esistenti presso le foreste, i terreni, i fabbricati e gli impianti gestiti.

L'Azienda può partecipare alla istituzione o entrare a far parte dei consorzi di cui agli artt. 8 e 9 a parità di diritti e di obblighi con gli altri enti o privati e secondo le modalità e le forme di rappresentanza stabilite negli statuti consortili, purché la sua partecipazione non rappresenti oltre il 40% della totale superficie dei terreni consorziati.

Art. 21
Organi

Sono organi dell'azienda:

- a) il presidente
- b) la commissione amministratrice
- c) il collegio dei revisori.

Art. 22
Il presidente

Il presidente dell'azienda viene eletto dal Consiglio regionale con le procedure previste dall'art. 62 dello Statuto della Regione.

Il presidente è il legale rappresentante dell'azienda; convoca e presiede la commissione amministratrice e ne attua le deliberazioni; compie gli altri atti necessari per la realizzazione delle finalità dell'azienda e sovrintende alla sua gestione.

Art. 23
La commissione amministratrice

La commissione amministratrice è composta dal presidente e da dodici membri, di cui cinque espressi dalla minoranza, eletti dal Consiglio regionale.

La commissione amministratrice è costituita con decreto del Presidente della Regione.

I suoi componenti durano in carica cinque anni e, in ogni caso, fino al termine del mandato del Consiglio regionale che li ha eletti. In caso di dimissioni o comunque di vacanza del posto, il membro che viene nominato in sostituzione, fatta salva la proporzione di cui al primo comma, dura in carica per il periodo di nomina del membro-sostituito.

La commissione può essere sciolta con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione del Consiglio regionale, per gravi deficienze o irregolarità tali da compromettere il normale funzionamento dell'azienda o da procurare danni irreparabili al patrimonio affidatole.

Art. 24

Compiti della commissione amministratrice

La commissione amministratrice provvede a:

- a) deliberare il programma quinquennale e i piani stralciati annuali di gestione e di miglioramento;
- b) deliberare il bilancio preventivo e le variazioni che occorra apportare ad esso nel corso dell'esercizio;
- c) deliberare il rendiconto consuntivo finanziario, patrimoniale ed economico dei beni propri e di quelli ad essa affidati ai sensi dell'articolo 3 della L.R. 25/5/1974, n. 18, previa relazione del collegio dei revisori;
- d) adottare i piani economici ed approvare i piani relativi al miglioramento del patrimonio silvo-pastorale affidato all'azienda;
- e) proporre alla Regione l'acquisizione di boschi, terreni ed altri immobili;
- f) deliberare in ordine alle concessioni ed a qualsiasi altro rapporto con terzi di durata non superiore a 9 anni per l'uso dei beni silvo-pastorali e relative infrastrutture appartenenti al patrimonio indisponibile della Regione e gestiti dall'azienda, nonché in ordine all'utilizzazione diretta dei prodotti disponendo di tutti gli introiti conseguenti le operazioni suddette a norma dell'art. 34 - lett. c) della presente legge;
- g) formulare alla Regione pareri e proposte in ordine alle modifiche alla consistenza, alla destinazione ed utilizzazione ed alla costituzione di diritti reali sui beni diversi da quelli silvo-pastorali e relative infrastrutture già inclusi nel demanio forestale dello Stato o nel patrimonio dell'A.S.F.D. (Azienda dello Stato per le foreste demaniali) e trasferiti alla Regione;
- h) deliberare sugli atti e contratti, necessari per la attività aziendale, che comportino una spesa superiore a lire 10 milioni; se la spesa è inferiore, vi provvede direttamente il presidente, informando immediatamente la commissione amministratrice;
- i) deliberare sull'accettazione di lasciti, donazioni e di ogni altro atto di liberalità;
- l) deliberare sulle liti attive e passive e sulle transazioni;
- m) deliberare sull'organizzazione degli uffici;
- n) proporre al Consiglio regionale il regolamento organico del personale dell'azienda;
- o) formulare le richieste di comando del personale regionale;
- p) provvedere alla designazione del direttore;
- q) deliberare su tutti gli altri affari che ad essa siano sottoposti dal presidente.

Art. 25

Riunioni e deliberazioni della commissione amministratrice

Le riunioni della commissione amministratrice sono convocate dal presidente.

L'avviso di convocazione, con la indicazione degli oggetti da trattare, deve essere spedito ai componenti

almeno sette giorni prima della data fissata per la riunione. In caso di urgenza, la commissione amministratrice può essere convocata, a mezzo di comunicazione telegrafica, con preavviso di quarantotto ore.

Il presidente ha l'obbligo di convocare la commissione ogni trimestre e quando ne facciano richiesta almeno tre commissari.

La commissione amministratrice delibera validamente con l'intervento della maggioranza dei componenti ed a maggioranza dei voti.

Art. 26

Provvedimenti urgenti

Nei casi di assoluta necessità ed urgenza, in deroga a quanto previsto dal precedente articolo 24, il presidente compie gli atti e assume i provvedimenti che si rendano indispensabili per la tutela del patrimonio affidato all'azienda.

Tali provvedimenti sono immediatamente esecutivi e dovranno essere sottoposti alla ratifica della commissione amministratrice nella sua prima riunione.

In caso di mancata ratifica, la commissione amministratrice adotta le deliberazioni necessarie per la disciplina dei rapporti giuridici sorti sulla base dei provvedimenti non ratificati.

Art. 27

Collegio dei revisori

Il collegio dei revisori è composto di tre membri eletti, con voto limitato a due, dal Consiglio regionale.

Esso esercita il controllo sulla gestione contabile e finanziaria dell'azienda e redige una relazione annuale che viene allegata al rendiconto consuntivo finanziario, patrimoniale ed economico.

Il collegio dei revisori è costituito con decreto del Presidente della Regione.

I suoi componenti durano in carica cinque anni e decadono in ogni caso al termine del mandato del consiglio regionale che li ha eletti. In caso di dimissioni o di vacanza del posto, il membro che viene nominato in sostituzione dura in carica per il periodo di nomina del membro sostituito.

Art. 28

I vicepresidenti

La commissione amministratrice nella sua prima seduta, elegge al proprio interno due vicepresidenti, di cui uno designato dalla minoranza.

I vicepresidenti sostituiscono a turno il presidente in caso di assenza o impedimento.

Art. 29

Compensi al presidente, ai vicepresidenti ai commissari ed ai revisori

I compensi del presidente, dei vicepresidenti, dei commissari e dei revisori sono stabiliti con deliberazione del Consiglio regionale.

Art. 30

Il direttore

Il direttore dell'azienda è nominato dal Presidente della Regione su designazione della commissione amministratrice dell'azienda.

Il direttore dirige, sorveglia e coordina tutti i servizi dell'azienda e ne risponde alla commissione amministratrice e al presidente; cura l'esecuzione delle deliberazioni della commissione amministratrice e dei provvedimenti del presidente; esercita gli altri compiti inerenti alla gestione che gli siano affidati dal presidente o dalla commissione amministratrice. Il direttore è equiparato, ai sensi dell'art. 38 della legge n. 12 del 23 aprile 1979, al responsabile dei servizi regionali.

Art. 31
Personale

Alla determinazione dell'organico dell'azienda ed all'assegnazione del relativo personale provvederà la Regione a norma degli artt. 45 e seguenti della legge regionale 23 aprile 1979, n. 12.

Il personale comandato opera alle dipendenze degli organi dell'azienda e il servizio da esso prestato presso l'azienda stessa è equiparato ad ogni effetto a quello prestato presso l'amministrazione regionale.

Art. 32
Vigilanza e controlli sull'attività

Copia delle deliberazioni della commissione amministratrice, escluse quelle relative alla mera esecuzione di provvedimenti già deliberati, è trasmessa al Presidente della Regione entro 10 giorni dalla loro adozione.

Il Presidente della Regione, entro venti giorni dal ricevimento dell'atto, decorsi i quali la deliberazione diventa esecutiva, ha facoltà di sospendere i termini e di chiedere agli organi deliberanti chiarimenti o elementi integrativi di giudizio ovvero di riesaminare l'atto stesso. Ricevuti i chiarimenti e gli elementi integrativi di giudizio, ovvero se l'atto del quale sia stato richiesto il riesame venga riapprovato, il Presidente della Regione può chiederne alla Giunta regionale l'annullamento, anche per motivi attinenti al merito, che deve essere pronunciato entro dieci giorni dal ricevimento dei chiarimenti o degli elementi integrativi di giudizio ovvero dell'atto riapprovato. Decorso tale termine, la deliberazione diviene esecutiva.

Copia delle deliberazioni, rese esecutive, viene trasmessa al Presidente del Consiglio regionale, che ne cura l'inoltro alla competente commissione consiliare.

Le funzioni del Presidente della Regione, di cui ai commi precedenti, possono essere delegate con proprio atto ad un assessore.

Sono soggette all'approvazione del Consiglio regionale le deliberazioni di cui all'art. 24, lettere a), b), c) nonché h) per gli importi di spesa superiori a cento milioni.

Il rendiconto consuntivo, con allegata la relazione del collegio dei revisori dei conti, è presentato al Consiglio regionale, per la ratifica, entro il 30 maggio dell'anno successivo all'esercizio finanziario cui si riferisce.

Art. 33
Bilancio dell'azienda

L'azienda ha un proprio bilancio che viene allegato al bilancio della Regione e contestualmente ad esso approvato dal Consiglio regionale.

Il bilancio di previsione deve essere presentato alla Giunta regionale entro il 31 agosto dell'anno precedente

a quello cui si riferisce; il rendiconto consuntivo finanziario, patrimoniale ed economico entro il 30 maggio dell'anno successivo all'esercizio finanziario cui si riferisce.

L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.

Art. 34
Finanziamenti

L'amministrazione regionale concorre nelle spese di impianto e di gestione dell'Azienda regionale delle foreste erogando un contributo ordinario annuo a carico del proprio bilancio.

L'azienda realizza i propri compiti mediante le seguenti entrate:

- a) contributi ordinari della Regione;
- b) contributi straordinari della Regione;
- c) eventuali contributi dello Stato;
- d) eventuali contributi di Enti locali;
- e) introiti a qualunque titolo derivanti dalla gestione dell'azienda;
- f) proventi derivanti da lasciti, donazioni e ogni altro atto di liberalità;
- g) eventuali altre entrate o contributi.

Gli eventuali utili netti di gestione risultanti dal conto economico di esercizio sono devoluti al bilancio della Regione.

Alle eventuali perdite si fa fronte mediante contributi straordinari a carico del bilancio regionale.

Art. 35
Esecuzione di opere

All'esecuzione delle opere relative alla manutenzione, al miglioramento e alla sistemazione del patrimonio ad essa affidato, l'azienda provvede o in amministrazione diretta o mediante affidamento a terzi con preferenza, a parità di condizioni, alle cooperative di lavoratori forestali.

Quando l'azienda provvede in amministrazione diretta si avvale di operai avventizi iscritti negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.

Art. 36
Regolamento e funzionario delegato

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la commissione amministratrice predisponde il regolamento di organizzazione e di gestione dell'azienda da sottoporre all'approvazione del Consiglio regionale.

L'azienda è autorizzata, ai fini della gestione della spesa, ad operare attraverso il ricorso a funzionari delegati secondo le norme dell'apposito regolamento regionale 9 dicembre 1978, n. 50.

La qualifica di funzionario delegato può essere attribuita anche ad organi esterni all'azienda, appartenenti all'amministrazione regionale, dello Stato e degli Enti locali con espresso atto della commissione amministratrice dell'azienda.

**CAPO IV
DISPOSIZIONI FINANZIARIE,
FINALI E TRANSITORIE**

**Art. 37
Disposizioni finanziarie**

Agli oneri finanziari derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede a partire dal 1981 nel modo seguente:

a) per i contributi in capitale in favore di Enti locali di cui all'articolo 3 della presente legge e per le spese inerenti agli interventi forestali di cui all'art. 2 della legge regionale 24 gennaio 1975, n. 6, mediante l'utilizzazione di quota parte delle assegnazioni statali sulla legge 27 dicembre 1977, n. 984 «Quadrifoglio» e gli stanziamenti previsti nel bilancio poliennale con riferimento ai capitoli 14070 e 14090, che andranno pertanto unificati;

b) per le spese inerenti agli investimenti forestali, di cui agli artt. 4, 5 e 6 della presente legge, utilizzando gli stanziamenti previsti nel bilancio poliennale con riferimento ai capitoli 14130 e 14170 che saranno pertanto unificati;

c) per le spese di cui all'art. 10 della presente legge, utilizzando gli stanziamenti previsti nel bilancio poliennale con riferimento ai capitoli 14540 e 14545 che saranno pertanto unificati;

d) per le spese ed i contributi inerenti alle attività di sviluppo forestale, di cui all'art. 6 della legge regionale 24 gennaio 1975, n. 6, utilizzando quota parte degli stanziamenti previsti nel bilancio poliennale con riferimento ai capitoli 14420-14440-14460, che saranno pertanto unificati;

e) per i contributi negli interessi sui prestiti a 5 anni di cui all'art. 7, lett. a) della presente legge, da anticipare in unica soluzione agli istituti ed Enti esercenti il credito agrario, scontando alla attualità le rate costanti posticipate di concorso regionale, utilizzando quota parte degli stanziamenti previsti nel bilancio pluriennale con riferimento al capitolo 14520, del quale pertanto deve essere modificata la denominazione;

f) per i contributi negli interessi sui prestiti a 20 anni, di cui alla lettera b) dell'art. 7 della presente legge, autorizzando appositi limiti di impegno a partire dal 1981 ed utilizzando la quota parte restante degli stanziamenti di cui al cap. 14520, del quale sarà conseguentemente modificata la denominazione.

La parte residua della assegnazione concernente il triennio 1979/81 spettante alla Regione sulla legge 27 dicembre 1977, n. 984, da devolversi ad interventi di forestazione, è fin da ora destinata per intero alle spese ed ai contributi per gli investimenti forestali di competenza pubblica e privata, di cui al primo comma del presente articolo.

I limiti d'impegno di cui alla precedente lett. f) del primo comma del presente articolo sono a carico del bilancio della Regione per i primi 10 anni di preammortamento ed ammortamento, per passare successivamente a carico del bilancio dello Stato a norma dell'art. 18 della legge 27 dicembre 1977, n. 984 «Quadrifoglio».

Per i finanziamenti dell'Azienda regionale delle foreste, di cui all'art. 34, secondo comma, lett. a) e b) della presente legge, si provvederà come segue:

lettera a):

utilizzando gli stanziamenti previsti nel bilancio poliennale con riferimento ai capitoli 14600 e 14615 che saranno pertanto unificati;

lettera b):

utilizzando lo stanziamento previsto nel bilancio poliennale con riferimento al capitolo 14050, di cui si dispone il trasferimento dalla rubrica 1^a alla rubrica 3^a.

Gli impegni pluriennali già assunti sugli stanziamenti di cui ai sopracitati capitoli di spesa si intendono con fermati e trasferiti d'ufficio da parte della ragioneria della Regione sui corrispondenti capitoli dei bilanci 1980 e successivi, di nuova istituzione.

**Art. 38
Abrogazione di articoli della
legge regionale 24 gennaio 1975, n. 6**

Gli artt. 3 e 4, nonché l'ottavo comma dell'art. 8 della legge regionale del 24 gennaio 1975, n. 6, sono abrogati.

Sono altresì abrogate le altre disposizioni incompatibili con la presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge alla Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 4 settembre 1981

LANFRANCO TURCI